

AUSILIARI DEL TRAFFICO

ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE
PER I SOCI DELLE CAROVANE E COOPERATIVE

Dopo circa un anno di trattative, finalmente siamo riusciti a tracciare la base di un accordo che verrà verbalizzato nei prossimi giorni presso il ministero del Lavoro.

Tale accordo fisserà gli stessi massimali stabiliti per gli assegni familiari, con l'aliquota contributiva del 3,75% e cioè:

- fino a 100.000 abitanti L. 330 pro capite
- da 100.001 a 300.000 abitanti L. 340 " "
- da 300.001 a 500.000 abitanti L. 440 " "
- oltre i 500.000 abitanti L. 460 " "

Se si considera che l'I.N.A.M. aveva inizialmente chiesto un contributo mensile sul salario convenzionale di L. 15,16 e 17 mila lire, noterete quanto abbiamo dovuto lottare per poter raggiungere l'accordo in questione.

RIVALUTAZIONE

Riportiamo qui di seguito le quote di rivalutazione concordate per il personale delle ditte appaltatrici dei servizi delle Ferrovie dello Stato in applicazione dell'accordo interconfederale dell'8 Dicembre 1950.

Le seguenti quote di rivalutazione spettanti alle categorie degli operai elencate all'Art. 25 del Contratto di stipulato il 16-Luglio 1949 per i dipendenti dagli appalti delle FF.SS. s' intendono aagggiuntive a quelle dell'accordo di rivalutazione 5-8-1949 e sono in vigore dal 1° Novembre 1950.

APPALTI FERROVIARI:

- per lettere a), g), i), l), n) L. 90,-- giornaliere
- " " h), o), " 44,-- "
- " " b),c),e),p),r), " 22,-- "

Per i dipendenti dai servizi appaltati della "Nettezza Urbana e dalle Imprese di Pompe Funebri, le quote di rivalutazione - ancora non verbalizzate - sono le seguenti:

Pompe Funebri:

- per le lettere a),b),d),l),m), L. 44,-- giornaliere
- " " e),f),n), " 22,-- "
- " " i) " 90,-- "

NETTEZZA Urbana

- per le lettere a) L. 90,-- giornaliere
- " " b),e),, " 44,-- "
- " " d),e),f),g),h),i), " 22,-- "

AUTOTRASPORTATORI -

Per l'applicazione dell'accordo rivalutativo 8 dicembre 1950, sono sorte le seguenti complicazioni:

- La Confetra, per le ditte che rappresenta, sostiene che essa è una Confederazione a se stante e, pertanto l'accordo con la Confindustria non le riguarda;

- Le Federazioni aderenti alla Confindustria sostengono invece che, per effetto dell'ultimo capoverso del Contratto stipulato il 15 Luglio 1950 gli aumenti derivanti dai nuovi minimi tabellari, assorbono, fino alla concorrenza dei rispettivi importi le quote di rivalutazione concordate dall'accordo interconfederale.

Biamo quindi in trattative per cercare di addivenire ad una conclusione.

RIVALUTAZIONI IMPIEGATI:

Per le categorie impiegatizie si è di accordo con la Confindustria che i minimi tabellari contrattuali debbono considerarsi pareggiati a quelli di cui all'art. 1 della lettera c), dell'accordo interconfederale 8/12/1950.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

